

Numero 43
Luglio/Agosto 2011



Gli
approfondimenti
di **Publika**

I COMPENSI
PER IL CENSIMENTO

A cura di

Gianluca Bertagna
e
Monica Catellani

www.publika.it

Per ricevere questi approfondimenti gratuiti inviare una mail a info@publika.it

I COMPENSI PER IL CENSIMENTO

A cura di Gianluca Bertagna e Monica Catellani

In diverse occasioni mi è stato chiesto un parere sui cosiddetti compensi Istat e come gli stessi si possano destinare al personale dipendente e con quali modalità retributive.

L'argomento non è semplice e ovviamente qua non si vuole né accontentare, né scontentare nessuno. Anzi, si vuole semplicemente creare ulteriore elemento di riflessione.

Gianluca Bertagna

SOMMARIO

1. IL CONTRATTO COLLETTIVO	2
2. L'ONNICOMPRESIVITÀ DELLA RETRIBUZIONE E LE ATTIVITÀ ISTAT.....	2
3. DAL CCNL ALL'ONNICOMPRESIVITÀ.....	3
4. LE FIGURE COINVOLTE NEL CENSIMENTO	3
5. DOMANDE E RISPOSTE.....	5
6. ALLEGATI	6

1. IL CONTRATTO COLLETTIVO

Il Ccnl dei dipendenti degli enti locali affronta l'argomento Istat esclusivamente all'art. 14 comma 5 del Ccnl 1.4.1999 che così afferma:

*E' consentita la corresponsione da parte dell'ISTAT e di altri Enti od Organismi pubblici autorizzati per legge o per provvedimento amministrativo, per il tramite degli enti del comparto, **di specifici compensi al personale** per le prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore rese al di fuori dell'orario ordinario di lavoro.*

In questa sede, sottolineiamo che la norma parla di "specifici compensi".

Dal 1999 ad oggi di tempo ne è passato, ma di fatto non si sono ravvisate ulteriori modifiche contrattuali. Semmai, in questi anni, si è rafforzato un principio, quello dell'onnicomprendività della retribuzione del dipendente pubblico sancito dall'art. 2 comma 3 del D.lgs. 165/2011.

2. L'ONNICOMPRESIVITÀ DELLA RETRIBUZIONE E LE ATTIVITÀ ISTAT

Quindi, prima di qualsiasi ulteriore considerazione bisogna capire se lo svolgimento delle attività correlate al censimento rientrano già nei compiti istituzionali del personale degli uffici comunali.

Per noi assolutamente sì, ma siccome so che questa affermazione non basta, riportiamo di seguito uno spezzone della Delibera n. 14/2009 della Corte dei conti della Lombardia:

l'esecuzione di censimenti e di altre attività di rilevazione statistica rientra nel novero dei compiti istituzionali dell'ente locale. L'esercizio della funzione statistica per le autonomie locali è disciplinato dagli artt. 12 e 14 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), nonché dagli artt. 2 e 6 del D. Lgs. 322/1989. Il comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile e di statistica. Ulteriori funzioni amministrative per i servizi di competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

Ne consegue che per l'ente comunale la resa del servizio statistico deriva da un obbligo previsto dalla legge, precettivo nell'an, discrezionale nel quomodo. L'ufficio statistica del comune, o altra unità organizzativa equipollente, si integra con l'organizzazione del sistema statistico nazionale e svolge attività censuarie e di rilevazione per conto dell'ISTAT negli ambiti della propria competenza territoriale.

3. DAL CCNL ALL'ONNICOMPENSIVITÀ

Condividiamo pienamente queste considerazioni e facciamo un passo oltre.

Ci pare che anche il Ccnl vada in tale direzione. Infatti, i compensi Istat li prevede solo all'art. 14 del Ccnl 1.4.1999 che disciplina le attività oltre il normale orario di lavoro e quindi come prestazioni aggiuntive, ma sempre riconducibili al rapporto di lavoro dipendente, che il personale interno può/deve svolgere.

Insomma, da qualsiasi parte ci si giri siamo in presenza di un solido principio di onnicompensività della retribuzione.

Ad una prima considerazione quindi, al dipendente dell'ente locale, può essere riconosciuto per le attività del censimento solo un "compenso specifico" per attività svolte fuori orario di lavoro.

Ma entriamo ora nel merito delle tre figure previste dall'Istat per sviscerare la questione del pagamento.

4. LE FIGURE COINVOLTE NEL CENSIMENTO

Il responsabile dell'ufficio di censimento

Si tratta di attività istituzionalmente ricomprese tra i compiti dell'ente locale. Il contratto prevede in ogni caso la possibilità di erogare compensi aggiuntivi agli incaricati di posizione organizzativa.

A tal proposito riportiamo il contenuto di una risposta che l'Aran ha fornito ad un Comune:

- a) il CCNL del 31.3.1999 ha originariamente previsto, che la retribuzione di posizione e di risultato spettante ai responsabili delle posizioni organizzative assorbe e ricomprende ogni trattamento accessorio (art. 10, comma 1);
- b) il successivo CCNL dell'1.4.1999 (art. 20, comma 1) ha precisato che al suddetto personale possono essere corrisposti anche i compensi per gli incarichi ex art. 18 della L. 109/94. Analoga eccezione è stata poi stabilita per lo straordinario elettorale e i compensi Istat dall'art. 39, comma 2 del CCNL del 14.9.2000). Si tratta di compensi ulteriori rispetto alla retribuzione di posizione e di risultato e quindi aggiuntivi rispetto a queste ultime.

- c) la previsione contrattuale “in coerenza con la disciplina della retribuzione di risultato”, riguarda le modalità di erogazione sia dello straordinario elettorale sia dei compensi ISTAT e deve essere interpretata nel senso che i relativi compensi devono essere corrisposti “a consuntivo” in analogia con quanto previsto per la disciplina della retribuzione di risultato (richiamata dallo stesso art.39) e in coincidenza con la relativa attribuzione, anche se non è richiesto il momento della valutazione; in sostanza si esclude che tali compensi possano essere erogati con le medesime modalità, anche temporali, previste per la generalità degli altri dipendenti;
- d) relativamente al rapporto tra i compensi per lavoro straordinario elettorale e retribuzione di risultato, si deve evidenziare che la clausola dell’art.39, comma 2, del CCNL del 14.9.2000 espressamente prevede che: *“Tali risorse vengono comunque erogate a detto personale in coerenza con la disciplina della retribuzione di risultato di cui all’art.10 dello stesso CCNL e, comunque, **in aggiunta al relativo compenso, prescindendo dalla valutazione**”*. Proprio, tale ultimo inciso (“*in aggiunta*”) consente di ritenere che il compenso per lavoro straordinario si cumula in ogni caso con l’importo della retribuzione di risultato spettante al titolare di posizione organizzativa, anche se questa sia già stata determinata nella misura massima prevista dalla disciplina contrattuale (25% della retribuzione di posizione, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CCNL del 31.3.1999).

Gli eventuali coordinatori

Da prevedere solo nei comuni sopra i 5.000 abitanti possono essere scelti:

- prioritariamente tra i dipendenti dell’ente
- forme di lavoro flessibile
- incarichi esterni.

Se l’incarico è affidato ad un dipendente dell’ente non si vede altra soluzione che il pagamento delle ore svolte oltre il normale orario di lavoro.

Se si tratta di forma di lavoro flessibile (tempo determinato, contratto di somministrazione, ecc) siamo già in presenza di una quantificazione retributiva.

Se optiamo per incarichi esterni il pagamento potrà avvenire nella forma della collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro autonomo occasionale.

È ovvio che in questo caso si dovranno rispettare sempre le procedure previste dall’art. 7 comma 6 del D.lgs. 165/2011, in merito ai requisiti e alla selettività della scelta degli operatori.

I rilevatori

Valgono esattamente le stesse considerazioni espresse per i coordinatori.

5. DOMANDE E RISPOSTE

Domanda. Quindi non si può assegnare un incarico esterno di lavoro autonomo occasionale ad un proprio dipendente per lo svolgimento delle attività di rilevatore?

Risposta. Secondo noi no, in quanto si tratta di attività rientranti tra i compiti istituzionali dell'ente locale e sotto la protezione del principio dell'onnicomprendività della retribuzione.

Inoltre bisogna anche scontrarsi con l'art. 7 comma 6 del D.lgs. 165/01 che prevede che prima di affidare un incarico esterno è necessario verificare l'esistenza di professionalità interne. Sarebbe un po' difficile da dimostrare questo punto, proprio quando si affida un incarico... allo stesso dipendente interno!

Domanda. Ma anziché nella forma del “compenso aggiuntivo” come intuibile dell'art. 14 del Ccnl 1.4.1999, il dipendente non si potrebbe remunerare con la produttività facendo transitare la somma trasferita dall'Istat dal fondo delle risorse decentrate come lettera k) “specifiche disposizione di legge”?

Risposta. Il contratto di fatto non prevede tale possibilità. Rileviamo però che alcune interpretazioni (tra cui quella dell'Aran in allegato) lascia intravedere tale possibilità. Lo stesso era stato affermato dal Ministero dell'Interno in una nota allegata per una casistica simile. La dottrina sembra quindi dare conforto a tale interpretazione. In questo caso però ricordiamo che le somme “escono” dal fondo come compensi di produttività ex art. 17 lettera a) del Ccn 1.4.1999 e come chiarito anche dall'Aran nel parere allegato non esiste autonomia regolativa e le somme vanno quindi stabilite a livello contrattuale integrativo.

Domanda. Nelle somme trasferite dall'Istat sono ricompresi anche gli oneri a carico dell'ente (Cpdel, Inail, Irap, ecc.)?

Risposta. Non si può dimenticare che l'art. 1 comma 192 della Finanziaria 2006 ha previsto esplicitamente: *a decorrere dal 1° gennaio 2006, al fine di uniformare i criteri di costituzione dei fondi, le eventuali risorse aggiuntive ad essi destinate devono coprire tutti gli oneri accessori, ivi compresi quelli a carico delle amministrazioni.* Quindi, per noi, nessun dubbio che le somme siano comprensive anche di qualsiasi onere a carico dell'amministrazione che andrà quindi scorporato prima dell'inserimento in busta paga.

Domanda. Le somme trasferite dall'Istat rientrano tra le spese di personale?

Risposta. La nota n. 70840 della Rgs, recepita nella Circolare n. 6/2011 dell'Istat fornisce queste spiegazioni:

- a livello generale non sono previste dal legislatore possibilità di deroga dai vincoli
- ma da una lettura più circoscritta può tuttavia ritenersi che le spese di personale in oggetto – essendo interamente finanziate da risorse statali – possono non essere considerate ai fini del rispetto del comma 562 e comma 557 della Finanziaria 2007.

6. ALLEGATI

ALLEGATO A – DELIBERA N. 14/2009 CORTE CONTI LOMBARDIA

Nel caso in esame si osserva che l'esecuzione di censimenti e di altre attività di rilevazione statistica rientra nel novero dei compiti istituzionali dell'ente locale. L'esercizio della funzione statistica per le autonomie locali è disciplinato dagli artt. 12 e 14 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), nonché dagli artt. 2 e 6 del D. Lgs. 322/1989. Il comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile e di statistica. Ulteriori funzioni amministrative per i servizi di competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

Ne consegue che per l'ente comunale la resa del servizio statistico deriva da un obbligo previsto dalla legge, precettivo nell'*an*, discrezionale nel *quomodo*. L'ufficio statistica del comune, o altra unità organizzativa equipollente, si integra con l'organizzazione del sistema statistico nazionale e svolge attività censuarie e di rilevazione per conto dell'ISTAT negli ambiti della propria competenza territoriale.

In conformità ai principi di autonomia organizzativa, l'ente deve dotarsi di personale idoneo allo svolgimento delle rilevazioni statistiche. La definizione delle modalità delle prestazioni dei dipendenti è parimenti affidata alle scelte discrezionali dell'amministrazione nel pieno rispetto delle proprie prerogative istituzionali. Trattandosi di svolgimento di funzioni ordinarie, l'ente pubblico non può far ricorso a rapporti di collaborazione autonoma, ma deve attingere alle risorse umane disponibili fra il proprio personale in servizio.

Per quel che concerne le spese derivanti dalla resa obbligatoria di servizi statistici straordinari, la legge provvede alla copertura finanziaria degli oneri sostenuti per i censimenti mediante un contributo, forfettario ed onnicomprensivo, trasferito dall'ISTAT in favore dei locali organi censuari. La contribuzione statale infatti in applicazione del principio sancito dall'art. 14 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) assicura anche le risorse per le rilevazioni a carattere straordinario.

In ogni caso, l'allocazione del contributo è destinata direttamente al comune per la resa di un servizio intestato all'ente, che svolgerà secondo propri moduli organizzativi, tenendo conto dei servizi complessivamente resi.

Poste tali premesse, occorre rimarcare che l'attività di rilevazione statistica, ordinaria e straordinaria, rientra a pieno titolo fra le mansioni istituzionali del pubblico dipendente anche sotto il profilo retributivo, nel senso che il contributo statale eventualmente corrisposto soggiace allo stesso regime fiscale stabilito per la remunerazione della prestazione di lavoro ordinaria, data la sua natura di emolumento periodico ed accessorio, ma a carattere retributivo.

Il contributo erogato dall'ISTAT costituisce un'entrata da inserire nel bilancio dell'ente ed è destinata genericamente ad assicurare le risorse finanziarie per far fronte alle funzioni ordinarie dell'amministrazione locale.

In altri termini, l'entità del contributo deve essere computata nel bilancio unitamente alle altre grandezze finanziarie, al fine d'individuare la spesa complessiva per la resa dei servizi amministrativi che gravano sul comune.

Conseguentemente, nel caso di specie non si configura alcuna questione in ordine alla spettanza del carico fiscale e previdenziale connaturato agli oneri riflessi, in relazione alla contribuzione per rilevazioni statistiche.

Peraltro, si osserva che la nozione di oneri riflessi sembra doversi interpretare, in conformità alla stessa etimologia della locuzione, nel senso di oneri che ricadono sulla pubblica amministrazione quale datore di lavoro, in conseguenza della corresponsione, in favore del personale dipendente, di emolumenti accessori.

Del pari, si evidenzia che per compiti statistici a carattere straordinario, la legge determina un contributo forfettario che viene genericamente erogato all'ente.

In materia di censimento generale della popolazione, delle abitazioni e dei servizi, stabilito a norma dell'art. 37 della legge 17 maggio 1999 n.144, il regola-

mento di esecuzione emanato con D.P.R. 22 maggio 2001 n.276, limitatamente a tali procedure statistiche, cronologicamente determinate, ha disciplinato la contribuzione forfettaria a carico dell'ISTAT in favore degli organi censuari.

A norma dell'art. 25, commi 1 e 2, del citato decreto, il contributo, forfettario ed onnicomprensivo, è determinato in base al numero e alla tipologia delle unità censite e delle attività censuarie espletate, alla complessità e alla dispersione territoriale delle unità di rilevazione. Il contributo è comprensivo di una quota destinata ai comuni che abbiano svolto le operazioni di confronto contestuale al censimento. Gli ulteriori oneri restano a carico dei bilanci degli organi censuari. Il contributo di cui trattasi è riferito alle spese di carattere generale, ivi comprese le spese di espletamento dei compiti di verifica dei dati e di coordinamento, e al pagamento dei compensi ai rilevatori e ai coordinatori.

In conclusione, in risposta al quesito posto dal sindaco del comune di Volta Mantovana (MN), la Sezione afferma che la funzione statistica rientra nei compiti istituzionali del comune, da considerarsi organo censuario ricompreso nel sistema statistico nazionale; la resa del servizio è attività obbligatoria per la pubblica amministrazione locale, pur nell'ambito della propria potestà di autorganizzazione, cui far fronte mediante il ricorso alle prestazioni lavorative ordinarie svolte dal personale legato da rapporto di lavoro subordinato con l'ente. A copertura delle spese sostenute per le operazioni di rilevazione statistica ordinarie e straordinarie, la legge determina in favore degli organi censuari un contributo forfettario. Tale erogazione pubblica è allocata nei bilanci dell'ente e rientra nel computo complessivo delle spese di gestione, ivi comprese le spese per il personale, erogate a titolo di retribuzione per attività espletate dai dipendenti in conformità al rapporto di pubblico impiego. Gli oneri riflessi invece si riferiscono agli emolumenti accessori corrisposti ai dipendenti in cambio di particolari attività lavorative disciplinate dalla legge o aventi causa nel contratto collettivo di lavoro e sono assoggettati al medesimo regime previsto per la retribuzione ordinaria.

ALLEGATO B: NOTA ARAN

Prot.n 6696 del 13 aprile 2011
Risposta a nota prot. n.22759
del 6 aprile 2011

Oggetto : compensi ISTAT

Nel merito del quesito formulato, la scrivente Agenzia non può che rinviare alle ampie indicazioni già fornite in materia con gli orientamenti applicativi nn.**449-14A1**, **449-14A2**, **449-14A3** e **449-14A4**, consultabili sul sito istituzionale: www.aranagenzia.it , Comparto Regioni-Autonomie Locali, Raccolta sistematica, Titolo VI-Trattamento economico, Capo II.

Le risorse accreditate dall'ISTAT per effettuare le rilevazioni e per altre attività connesse alle operazioni di censimento rientrano tra quelle "... che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art.17.", di cui all'art.15, comma 1, lett.k) del CCNL dell'1.4.1999.

Conseguentemente, esse hanno natura di eventualità e di variabilità, come evidenziato chiaramente dalla circostanza che l'art.31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004 tra le varie fonti di risorse variabili richiama espressamente anche il citato art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL dell'1.4.1999. Le stesse risorse, peraltro, possono essere erogate al personale interessato solo a seguito della disciplina adottata in sede di contrattazione decentrata; non sussiste, infatti, alcuna autonomia regolativa degli enti in materia di trattamento economico (artt.2, comma 3, e 45, comma 1, del DLgs. 165 del 2001)

ALLEGATO C: PARERI ARAN**499-14A. Compensi ISTAT****499-14A1. Quali sono le regole che presenziano al riconoscimento dei compensi ISTAT?**

La materia dei compensi Istat è disciplinata dall'art. 14, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, che espressamente consente "la corresponsione da parte dell'ISTAT e di altri enti od organismi pubblici autorizzati, per il tramite degli enti del comparto, di specifici compensi al personale per le prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore rese al di fuori dell'orario di lavoro ordinario".

Dalla predetta previsione contrattuale sembra emergere con chiarezza che:

- il soggetto che determina il compenso è l'ISTAT;
- l'ISTAT accredita all'ente interessato le somme da corrispondere ai lavoratori;
- l'ente provvede a corrispondere le predette somme al personale che ha partecipato all'indagine;
- non sono richiesti interventi o apprezzamenti discrezionali da parte della dirigenza;
- la materia non è affidata alla contrattazione decentrata.

Sui compensi ISTAT si veda anche l'art. 39, comma 2 del CCNL del 14.9.2000.

499-14A2. Le somme accreditate dall'Istat per il censimento della popolazione sono al lordo o al netto degli oneri riflessi ?

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella Circolare n. 19 del 24/4/2002

"Monitoraggio della spesa pubblica del personale, conto annuale e relazione sulla gestione. Esercizio 2001" (G.U. n. 124 del 13/6/2002) afferma (Avvertenze specifiche di comparto, pag. 127): "Con l'occasione si rammenta che tra le risorse individuate ai fini dell'alimentazione del fondo sono comprese anche quelle derivanti dalla disciplina di cui all'art. 18 della L. 109/1994, che destina ad incentivazione del personale un importo Tale importo deve intendersi comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, analogamente alle somme corrisposte per l'incentivazione del personale che svolge attività finalizzate al recupero dell'evasione dell'ICI e **dei compensi corrisposti per le attività svolte per le rilevazioni statistiche dell'ISTAT**". Tale è sempre stata anche la nostra posizione sull'argomento.

499-14A3. Nella espressione 'compensi Istat' sono da ricomprendere anche quelli relativi ai censimenti? Tali compensi possono essere corrisposti anche ai titolari delle posizioni organizzative?

Riteniamo di poter chiarire che nella espressione "specifici compensi corrisposti dall'ISTAT per le prestazioni connesse ad indagini periodiche", contenuta nell'art. 14, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, sono certamente da ricomprendere anche quei compensi che sono correlati ai censimenti.

I compensi di cui sopra possono essere corrisposti anche al personale incaricato di una posizione organizzativa, secondo la previsione dell'art. 39, comma 2, ultimo periodo, del CCNL del 14.9.2000.

Tale ultima disposizione contrattuale prescrive, peraltro, che i compensi in parola devono essere erogati "in coerenza con la disciplina della retribuzione di risultato" che ogni ente dovrebbe aver adottato per una corretta gestione dell'istituto.

Non riteniamo, pertanto, che le maggiori prestazioni orarie rese dal personale titolare di posizioni organizzative possano essere retribuite secondo la disciplina del lavoro straordinario.

499-14A4. Quali sono gli adempimenti per l'attribuzione al personale incaricato di posizione organizzativa di prestazioni straordinarie elettorali e compensi ISTAT? Gli enti possono farsi carico delle relative risorse?

Riteniamo utile osservare preliminarmente che l'art. 39 del CCNL del 14/9/2000 non limita il lavoro straordinario, in occasioni di consultazioni elettorali, ai soli responsabili degli uffici. Infatti, il comma 2 dello stesso articolo chiaramente lo fa intendere ove afferma che gli enti provvedano a calcolare e ad acquisire le risorse finanziarie "...anche per il personale incaricato delle posizioni organizzative di cui all'articolo 8 e ss. Del CCNL del 31/3/1999". Pertanto, una scelta in tal senso dipenderà solo da un'autonoma valutazione di carattere organizzativo dell'ente.

Per il calcolo degli oneri, e quindi delle risorse da acquisire, si applica in via analogica la disciplina generale dettata dall'art. 38 del CCNL del 14/9/2000.

Il compenso sarà corrisposto, senza valutazione, in aggiunta alla retribuzione di risultato spettante al personale interessato, nell'anno in cui si sono svolte le consultazioni.

Per il finanziamento, il contratto prevede che gli enti debbano procedere all'acquisizione delle relative risorse dall'esterno (dal Ministero dell'Interno) come avveniva già nella precedente esperienza applicativa, sulla base delle regole contenute nei regolamenti recepiti in D.P.R.; riteniamo che, a tal fine, debbano essere calcolate e acquisite anche le quote relative agli oneri riflessi.

In altri termini non è consentito agli enti di porre a carico dei rispettivi bilanci i relativi costi.

Infatti, diversamente ritenendo, si dovrebbe rilevare che il CCNL avrebbe introdotto in tal modo un onere aggiuntivo a carico degli enti, non certificato, e quindi privo della necessaria copertura finanziaria. Per quanto riguarda i compensi ISTAT in relazione ai destinatari, valgono le considerazioni già esposte con riferimento allo straordinario elettorale, dato che l'art. 14 comma 5 del CCNL del 1/4/1999 fa riferimento alla generica nozione di "personale" senza alcuna distinzione o limitazione.

Sotto il profilo degli aspetti applicativi, rinviando alle disposizioni organizzative del citato comma 5 e per i titolari delle posizioni organizzative all'art. 39, comma 2, ultimo periodo del CCNL DEL 14/9/2000. In sostanza l'ente acquisisce i compensi e li eroga ai destinatari, come avveniva sulla base della precedente regolamentazione pubblicistica dell'istituto.

Riteniamo conforme ai principi di logica e ragionevolezza considerare il compenso rimesso dall'ISTAT necessariamente comprensivo anche dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali.

Infatti, questo comportamento è coerente con l'applicazione dell'istituto nel precedente regime pubblicistico; iniziative differenti potrebbero comportare aggravii di oneri per l'ente non previsti in bilancio e non connessi in alcun modo ai propri compiti istituzionali.

Sullo straordinario elettorale si veda anche l'art. 16 del CCNL del 5.10.2001.

ALLEGATO D: NOTA MINISTERO INTERNO SU CASISTICA ANALOGA

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Ripartizione dei contributi ai comuni previsti dall'art. 2, c. 11, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

Di seguito alla circolare telegrafica n. 3, del 30 aprile u.s., si informano le SS.LL. che è stata disposta l'erogazione delle somme previste dalla legge indicata in oggetto in favore dei comuni, in relazione all'esercizio delle competenze previste dal decreto legislativo n. 30/2007.

La ripartizione è stata effettuata sulla base dei criteri indicati nel Decreto Ministeriale 23 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2008, n. 114, ai sensi del quale il 40% della quota complessiva stanziata è correlato all'attività formativa, mentre il restante 60% è calcolato sulla base del carico di lavoro legato all'esercizio della nuova competenza.

Un apposito file in corso di pubblicazione nel sito internet della Direzione Centrale per la Finanza Locale contiene i dati relativi alle somme erogate a favore di ciascun comune, per l'anno 2008, divise in contributo per la formazione (ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. a), del D.M. 28 aprile 2008) e contributo per l'attività svolta (ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. b) del D.M. 28 aprile 2008).

A tale proposito, alla luce della specifica finalità della citata norma della legge finanziaria, preme sottolineare che le somme relative alla formazione degli operatori dei servizi demografici riguardo lo specifico impegno di cui al D.lgs. 30/2007 devono considerarsi aggiuntive rispetto a quelle previste dall'art. 23 del C.C.N.L. del 1 aprile 1999.

Le somme erogate in relazione all'attività svolta, destinate agli operatori dei servizi demografici che hanno effettivamente svolto le nuove funzioni attribuite ai comuni dal d. leg.vo n. 30/2007, entreranno a fare parte del fondo di cui all'art. 15, lett. k del CCNL citato, e dovranno essere liquidate agli interessati in base all'art. 17 del medesimo Contratto Collettivo, in aggiunta agli altri incentivi eventualmente previsti.

Si pregano le SS.LL. di portare a conoscenza dei comuni il contenuto della presente circolare con la massima urgenza.

IL DIRETTORE CENTRALE

Se avete a disposizione pareri che Aran, Corte dei Conti, Funzione Pubblica o altri Istituti hanno rilasciato ai Vostri enti e ritenete che gli stessi si possano condividere con i colleghi potete inviarli a info@publika.it. Provvederemo ad inserirli nei nostri approfondimenti gratuiti. Grazie.